

CONSORZIO GORGOVIVO

SCHEMA DI CONVENZIONE incarico professionale per lo “Studio di fattibilità per la costruzione di un invaso artificiale lungo la valle del torrente Sentino nei Comuni di Sassoferrato (AN) e/o Scheggia Pascelupo (PG)” (Codice CUP J96F18000120005 - Codice CIG n. 7810882FB8).

PREMESSO CHE:

- il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Gorgovivo, con deliberazione n. 14 del 22.11.2018, ha approvato la documentazione progettuale relativa all'appalto in oggetto indicato, dell'importo complessivo a base di gara pari a € 237.965,83 oltre oneri previdenziali e IVA;
- il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Gorgovivo con la citata deliberazione n. 14 del 22.11.2018 ha indetto una procedura aperta per l'affidamento dell'incarico professionale di che trattasi;
- la Commissione Giudicatrice, nella seduta pubblica tenutasi il, ha provveduto all'espletamento della procedura aperta come stabilito nel relativo bando di gara;
- il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. del ha approvato la “Proposta di Aggiudicazione” datata formulata dal Presidente della Commissione Giudicatrice ed ha conseguentemente aggiudicato l'incarico di che trattasi al/alla, con sede in - via -, per l'importo complessivo di € (euro.....) oltre oneri previdenziali e IVA derivante dal ribasso percentuale del% applicato all'“allegato A1” del DPP presentato in sede di gara;

- la/il con nota del ha presentato la comunicazione relativa alla composizione societaria ed agli altri aspetti di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991, n. 187;
- dalla certificazione camerale acquisita dal Consorzio attraverso il sistema AVCPass risulta l'insussistenza di procedure concorsuali a carico della Società di
- dal Documento Unico di Regolarità Contributiva Inps, Inail e Cassa di Previdenza - Durc on line -, richiesto del Consorzio in data, si evince che la/il di risulta in regola con gli obblighi contributivi, assistenziali ed assicurativi;
- la/il..... di ha inoltre trasmesso la nota relativa al consenso al trattamento dei dati di cui al Regolamento UE n. 2016/679;

TUTTO CIO' PREMESSO,

TRA

il Consorzio Gorgovivo di Serra San Quirico (AN) con sede legale in Via Serralta n. 9 (C.F. e P.IVA n. 00322690421), di seguito più brevemente indicato con la dizione "Consorzio", rappresentata dal Direttore Generale geom. Giacomo Aquilanti, nato a il, che agisce in nome e per conto della stesso in virtù di apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. del,

E

La/il con sede in- via- (C.F. e P.IVA n.), di seguito più brevemente indicata con la dizione

“Professionista”, rappresentata dal sig.nato ail
e residente a - via, in qualità di Legale
Rappresentante, il quale agisce in nome e per conto della stessa,
che pertanto si obbliga nella più piena e valida forma,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

Art. 2 – Il Consorzio conferisce al professionista, che accetta senza riserva alcuna, il servizio denominato “Studio di fattibilità per la costruzione di un vaso artificiale lungo la valle del torrente Sentino nei Comuni di Sassoferrato (AN) e/o Scheggia Pascelupo (PG)”, alle condizioni tutte specificate nella presente convenzione, nello “bando di gara” nel Disciplinare di Gara e nel Foglio Patti e Condizioni, Documento Preliminare alla Progettazione e relativo allegato, allegati alla presente convenzione, parte integrante e sostanziale del Disciplinare di Gara.

Art. 3 – L’importo netto complessivo dell’affidamento è fissato in €(euro) oltre oneri previdenziali e IVA.

Art. 4 – Le prestazioni di cui alla presente convenzione avranno inizio dalla data stabilita “verbale di avvio dell’esecuzione del contratto” e il termine dell’esecuzione e come specificamente indicato all’art. 16 del “Foglio Patti e Condizioni”.

Art. 5 – Si dà atto che, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, la/il ha costituito la prescritta cauzione di €(euro), pari al% dell’importo contrattuale, mediante garanzia definitiva n.rilasciata in datadalla Compagnia di Assicurazioni, a copertura

degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente contratto, in conformità a quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi. Tale cauzione cesserà definitivamente di avere efficacia solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, così come previsto dal medesimo art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Art. 6 – Si dà altresì atto che, in conformità a quanto previsto il Professionista ha prodotto la polizza di responsabilità civile e professionale n., rilasciata in data dalla Compagnia di Assicurazione- Agenzia di- a copertura di tutti i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio, con massimale complessivo di €

Art. 7 – I compensi saranno liquidati in conformità a quanto stabilito all'art. 24 del Foglio Patti e Condizioni -, parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, introdotto dalla L. 286/2006, e delle disposizioni di cui al D.M. 40 del 18.01.2008 e tenendo conto delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29.07.2008, n. 29 del 08.10.2009, n. 27 del 23.09.2011 e n. 13 del 21.03.2018, il Consorzio non potrà procedere alla liquidazione degli importi superiori ad € 5.000,00 qualora dalle verifiche effettuate presso Agenzia delle Entrate-Riscossione, il beneficiario risultasse inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

Con la sottoscrizione della presente convenzione il Consorzio è autorizzata al trattamento dei dati personali anche con riferimento a quanto previsto all'art. 48/bis del D.P.R. 602/73.

La liquidazione degli importi verrà effettuata non oltre 30 (trenta) giorni dall'emissione della relativa parcella, che dovrà contenere tra l'altro l'indicazione del conto corrente su cui accreditare gli importi dovuti. Si precisa che le fatture dovranno essere emesse in base al sistema dello "split payment" o "scissione dei pagamenti" con la seguente dicitura "Operazioni assoggettate al regime della scissione dei pagamenti art. 17 ter, comma 1, D.P.R.633/1972".

In conformità a quanto prescritto dalla L. 13.08.2010, n. 136 e smi il pagamento delle somme dovute, sulla base di quanto indicato dal sig..... Legale Rappresentante, verrà effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul/sui conto/i corrente/i bancario/i intestato/i alla, presso lacodice IBAN....., sul quale è/sono delegato/i ad operare il/i sig./sigg.ri, - nato/a a il- codice fiscale

Ogni modificazione in ordine al/i conto/i corrente/i bancario/i indicato/i ed al/ai soggetto/i delegato/i ad operare sullo/sugli stesso/i dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto al Consorzio.

Art. 8 – Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13.08.2010, n. 136 e smi l'appaltatore dichiara espressamente di assumere inderogabilmente ogni obbligo in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 136/2010 e smi, a pena di nullità assoluta del presente contratto.

Il mancato utilizzo del/i conto/i corrente/i bancario/i dedicato/i ed indicati all'art. 7 per l'esecuzione delle transazioni relative alla presente convenzione costituisce causa di risoluzione della medesima convenzione.

Art. 9 – In virtù di quanto stabilito all’art. 25 del Foglio Patti e Condizioni, qualora gli adempimenti non siano effettuati nei termini indicati all’art. 27 del Foglio Patti e Condizioni, la/il incorrerà nella penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell’importo netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo non giustificato a insindacabile giudizio del Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 10 – Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti Disciplinare di Gara dal Foglio Patti e Condizioni e quelli imposti per legge.

Art. 11 – Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Il professionista, così come dichiarato in sede di gara, potrà subappaltare i servizi di seguito elencati.

Art. 12 – Si dà atto che il Professionista, in conformità a quanto stabilito all’art. del Foglio Patti e Condizioni, ha fornito i seguenti recapiti:

Tel. ufficio,

Cellulare

E-mail.....

Art. 13 – Tenendo conto di quanto previsto dalla Legge della Regione Marche 18.11.2008, n. 33, ed in particolare all’art. 9 di tale Legge, per quanto non modificato da leggi e/o provvedimenti successivi, nell’esecuzione del servizio che costituisce l’oggetto del presente contratto la/il si obbliga:

- a) ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti nazionali collettivi di lavoro, nei contratti integrativi territoriali e negli accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in vigore per il tempo e nella località di esecuzione dei lavori stessi ed estesi

anche al tempo successivo alla scadenza dei contratti o accordi medesimi e fino alla loro sostituzione;

b) all'applicazione ed al rispetto dei contratti o degli accordi di cui alla lettera a) sono obbligati anche gli imprenditori eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o che recedano da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensione degli imprenditori stessi e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale;

c) in caso di inottemperanza agli obblighi di cui alle lettere a), e b), accertata il Consorzio o ad essa segnalata dai competenti uffici di controllo, il Consorzio ne dà comunicazione al/alla, nonché ai predetti uffici qualora non abbiano provveduto essi stessi alla segnalazione e procede:

1) se il servizio è in corso di esecuzione, ad una detrazione dal 5% al 20% sui pagamenti in acconto in relazione alla gravità della inottemperanza accertata e comunque non inferiore al triplo dell'entità dell'inottemperanza medesima;

2) se il servizio è ultimato, alla sospensione del pagamento del saldo;

d) il pagamento alla delle somme accantonate non è effettuato sino a quando i competenti uffici di controllo non hanno accertato che gli obblighi sono stati integralmente adempiuti;

e) il Consorzio periodicamente e comunque ogni qualvolta si dovuto il pagamento della parcella, verificherà il documento unico di regolarità contributiva riguardante la/il stessa.

Le somme accantonate ai sensi di quanto indicato alla lettera d) sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi sopra indicati.

A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori (art. 30 D.Lgs. 50/2016 e smi), il Consorzio opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei servizi contabilizzati, da utilizzare in caso di inadempienza della, salvo le maggiori responsabilità dello stesso.

Qualora gli importi trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito della, ovvero qualora l'inadempienza della stessa venga accertata dopo l'ultimazione dei lavori, il Consorzio si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi sugli importi dei servizi eseguiti, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione.

Il Responsabile del Procedimento, in conformità a quanto stabilito all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in fase di pagamento della parcella verificherà che la/il sia in regola con il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

Art. 14 – Il Consorzio si riserva la più ampia facoltà di revoca dell'incarico, in qualunque momento ed a proprio insindacabile giudizio, fermo il diritto del Professionista al pagamento delle prestazioni effettuate, secondo le norme generali vigenti, con esclusione in ogni caso del risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 15 – Ai sensi dell'art. del Foglio Patti e Condizioni, qualora sorgano contestazioni, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa.

Sempre ai sensi dell'articolo sopra citato, tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Consorzio e la/il, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, qualunque sia la loro natura tecnica, amministrativa

o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa, sono deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Ancona.

Art. 16 – Il Consorzio, ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679, informa la/il, che acconsente, che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia.

Art. 17 – Per quanto non disposto dal presente contratto, dal Disciplinare di Gara e dal Foglio Patti e Condizioni - si farà riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e smi, il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e smi per quanto non abrogato, la Legge 136/2010 e smi, nonché eventuali provvedimenti attuativi del D.Lgs. 50/2016 e smi se ed in quanto applicabili.

L'imposta di bollo verrà assolta con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Ancona, lì

IL CONSORZIO GORGOVIVO

LA SOCIETA'